



COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE
PROVINCIA DI MODENA

**REGOLAMENTO RIGUARDANTE
IL SERVIZIO DI GESTIONE RETE
FOGNANTE COMUNALE**

INDICE

CAPO I – PREMESSA E DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Classificazione degli scarichi in relazione alla provenienza
- Art. 4 – Scarichi tassativamente vietati

CAPO II – NORME GENERALI PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA COMUNALE

- Art. 5 – Obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura
- Art. 6 – Disciplina degli scarichi di classe I)
- Art. 7 – Disciplina degli scarichi di classe II)
- Art. 8 – Obbligatorietà dell'autorizzazione

CAPO III – AUTORIZZAZIONE: MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ED ESAME DELLE DOMANDE

- Art. 9 – Domanda per l'attivazione dello scarico e/o per l'esecuzione di opere fognarie e di collegamento
- Art. 10 – Documentazione da allegare alla domanda di attivazione dello scarico
- Art. 11 – Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria
- Art. 12 – Allacciamento alla rete fognante
- Art. 13 – Impianti fognari interni alle aree private
- Art. 14 – Tariffe per il servizio di fognatura e depurazione
- Art. 15 – Procedura per l'istruzione ed il rilascio delle autorizzazioni
- Art. 16 – Pagamento canoni
- Art. 17 – Variazioni d'utenza
- Art. 18 – Disposizioni per l'inosservanza degli obblighi

CAPO IV – PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COSTRUZIONE LA GESTIONE E I CONTROLLI DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA E DELLE OPERE EDILIZIE RELATIVE

- Art. 19 – Prescrizioni tecniche
- Art. 20 – Allacciamenti
- Art. 21 – Fognature interne ai fabbricati
- Art. 22 – Fognature per scarichi di attività produttive classe I)
- Art. 23 – Gestione e manutenzione degli impianti di trattamento degli scarichi
- Art. 24 – Controlli automatici degli scarichi
- Art. 25 – Campionamenti ed analisi

CAPO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

- Art. 26 – Contratti di utenza
- Art. 27 – Prescrizioni per gli scarichi che non recapitano in fognatura
- Art. 28 – Sanzioni amministrative
- Art. 29 – Rinvio alla normativa esistente
- Art. 30 – Entrata in vigore

CAPO I – PREMESSA E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina, sia sotto il profilo idraulico che sotto il profilo qualitativo, gli scarichi esistenti e futuri aventi recapito nella pubblica fognatura del Comune di Castelnuovo Rangone, nonché l'uso di tutte le opere esistenti e future costituenti la rete fognaria comunale, compresi gli impianti di depurazione e la costruzione delle reti fognarie e dei relativi fognoli di allacciamento ai collettori stradali. Le modalità per lo scarico nella rete idrica superficiale degli scarichi provenienti da singoli edifici residenziali.

Il presente regolamento sostituisce, annullandoli: il precedente regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n° 32 in data 26 giugno 2000 ed ogni precedente disposizione locale in tale materia.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) **Acque reflue domestiche** – acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e da altre attività che in prima applicazione derivino da servizi igienici e cucine, e comunque derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche ;
- b) **Acque reflue industriali** – qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- c) **Acque reflue urbane** – acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali comprese le eventuali acque meteoriche di dilavamento;
- d) **Rete Fognaria** – il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
- e) **Scarico** – qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 40 del D. Lgs. 11 maggio 1999, n° 152;
- f) **Acque di scarico** – tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
- g) **Stabilimento industriale o semplicemente “stabilimento”** – qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 del D. Lgs 11 maggio 1999, n° 152, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
- h) **Impianto di depurazione** – il complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico organico e/o inorganico presente nelle acque mediante processi fisico – meccanici e/o biologici e/o chimici.

Art. 3 – Classificazione degli scarichi in relazione alla provenienza

Gli scarichi provenienti da insediamenti di diversa natura che si immettono nella pubblica fognatura sono distinti in due classi contrassegnate dai numeri romani I), II).

Classe I) Appartengono alla Classe I) gli scarichi derivanti da insediamenti di natura residenziale e di servizi i cui reflui siano generati prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Fatta salva l'emanazione di nuove normative sia

nazionali e/o regionali ad integrazione della vigente normativa; fatti salvi inoltre i pareri tecnici preliminari della fase istruttoria al rilascio dell'autorizzazione operati dall'ARPA competente per distretto e dall'Ente gestore il servizio di fognatura e depurazione, sono assimilati agli scarichi di Classe I), le seguenti tipologie di insediamento:

- a) Insediamenti di classe A, così come definiti all'articolo 4 della L. R. 29 gennaio 1983, n° 7 e sue successive modificazioni ed integrazioni

Classe II) Appartengono alla Classe II) gli scarichi di natura diversa da quelli di classe I). Tra di essi si possono distinguere:

- a) Scarichi che derivano da stabilimenti industriali così come definiti all'articolo 1, lett. g) del presente regolamento;
- b) Scarichi derivanti da insediamenti dediti ad attività commerciale e di servizio che diano luogo a reflui che non derivano da servizi igienici o cucine;
- c) Scarichi derivanti da allevamenti zootecnici di qualsiasi tipo che recapitano in pubblica fognatura.

Ai fini della precedente classificazione sono comunque fatti salvi:

- 1) l'emanazione di nuove normative nazionali e/o regionali ad integrazione della vigente normativa;
- 2) i pareri tecnici preliminari della fase di istruttoria al rilascio dell'autorizzazione operati dall'ARPA competente per distretto e dall'Ente gestore il servizio di fognatura e depurazione.

Art. 4 – Scarichi tassativamente vietati

È comunque tassativamente vietato scaricare indirettamente nelle fognature di ogni tipo le sotto indicate sostanze;

- a) sostanze infiammabili od esplosive liquide, solide, gassose;
- b) sostanze pericolose per la salute pubblica, nocive per la fauna ittica dei corpi recettori finali o dannose per gli impianti di depurazione e per il loro funzionamento;
- c) sostanze solide o liquide ad elevata viscosità tali da causare ostruzioni o danni alle condotte e/o compromettere il buon funzionamento del depuratore, quali rottami, sabbie, argille, fanghi, fogliame, vetri stracci, spazzatura, bitumi e residui oleosi in genere ecc. neppure se sminuzzate a mezzo di trituratori domestici o industriali.
- d) reflui acquosi contenenti sostanze tossiche persistenti e bioaccumulabili che determinino il superamento della concentrazione massima prevista dalla tabella 3, allegato 5 del D. Lgs 11 maggio 1999, n° 152 per i seguenti parametri: Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Idrocarburi totali, Fenoli, Composti Organici Aromatici, Composti Organici Azotati, Composti Organici Alogenati (compresi i pesticidi clorurati), Pesticidi Totali, Pesticidi Fosforati, Composti Organici dello Stagno, Sostanze di cui è provato il potere cancerogeno.
- e) qualsiasi liquido o semisolido che risulti classificabile come “rifiuto” ai sensi del D. Lgs 05 febbraio 1997 n° 22.
- f) qualsiasi rifiuto liquido, indipendentemente dalla natura e comunque qualificato, immesso in fognatura mediante sistemi di convogliamento mobile.

CAPO II – NORME GENERALI PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA COMUNALE

Art. 5 – Obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura

Tutti i fabbricati e gli insediamenti situati all'interno delle aree servite dalla rete fognante comunale debbono essere ad essa collegati osservando le prescrizioni del presente regolamento.

Nelle aree di nuova urbanizzazione ed in caso di ristrutturazione che interessino integralmente edifici esistenti posti nell'area servita da sistema fognario è vietata la realizzazione di pozzi neri nonché la utilizzazione di quelli esistenti

In tutto il territorio comunale è inoltre vietata la realizzazione di pozzi assorbenti per la dispersione di scarichi idrici nel sottosuolo, è egualmente vietata la subirrigazione; le modalità di scarico delle acque reflue nelle zone non servite da pubblica fognatura sono indicate nell'art. 27 del presente regolamento nonché dal regolamento di igiene.

Art. 6 – Disciplina degli scarichi di classe I)

L'immissione nella fognatura comunale di scarichi provenienti da insediamenti che diano luogo a scarichi di classe I) ai sensi del precedente art. 3 è sempre ammessa nel rispetto dei divieti di cui al precedente art. 4 e ferme restando le prescrizioni di cui ai successivi artt. 10 e 11.

Art. 7 – Disciplina degli scarichi di classe II)

L'immissione nella fognatura comunale di scarichi provenienti da insediamenti caratterizzati da scarichi di classe II) ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento è ammessa nella fognatura comunale nel rispetto dei limiti massimi di cui alla Tabella 3, Allegato 5 del D. Lgs 11 maggio 1999, n° 152.

Limitatamente alla sola rete fognaria comunale asservita all'impianto di depurazione centralizzato delle acque reflue urbane l'immissione di scarichi idrici provenienti da insediamenti caratterizzati da scarichi di Classe II), è ammessa nel rispetto dei limiti di cui alla Tab. C1 posta in calce al presente articolo nel rispetto delle sotto elencate condizioni e prescrizioni:

1. Dovranno essere acquisiti il pareri favorevoli dell'ARPA competente per territorio e del Responsabile della conduzione del depuratore e/o dell'Ente Gestore il Servizio di fognatura e depurazione, qualora questo sia regolarmente costituito, in merito alla possibilità tecnica dell'impianto di depurazione di raccogliere il maggiore carico inquinante.
2. La portata istantanea massima e il carico organico istantaneo massimo dello scarico non dovranno, in ogni caso, superare il 5% (cinque per cento) della potenzialità di trattamento dell'impianto centralizzato;
3. Dovranno essere realizzate, all'interno dell'insediamento autorizzato, infrastrutture idonee a garantire, in caso di avaria dell'impianto centralizzato di depurazione di via Case Bruciate, il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3, Allegato 5 del D. Lgs 11 maggio 1999, n° 152. Tali interventi infrastrutturali, in via esemplificativa, possono essere: sezioni di pretrattamento dei reflui, stoccaggi parziali o totali delle acque di lavorazione, interventi di riorganizzazione che consentano la interruzione dei cicli di lavorazione maggiormente inquinanti.
4. Dovrà essere stipulato, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, tra la società che avrà in gestione l'impianto centralizzato di depurazione ed il titolare dell'insediamento produttivo un contratto d'utenza ai sensi del successivo art. 26 che

dovrà definire l'ammontare dei canoni straordinari e delle maggiorazione dei canoni ordinari da versare da parte del titolare dell'insediamento produttivo a compenso dei maggiori costi di gestione che dovranno essere sopportati dall'ente gestore in forza del maggiore carico inquinante afferente alla fognatura comunale.

In via temporanea e per ragioni eccezionali o di emergenza (quali ad esempio avaria del depuratore aziendale, necessità di provvedere ad interventi di manutenzione), su richiesta del titolare dell'insediamento produttivo, può essere autorizzato lo scarico entro i limiti massimi di cui alla sotto riportata tabella C1 anche in assenza della stipula del contratto di utenza di cui al successivo art. 26. Nell'istanza dovranno essere indicati i quantitativi di acque che saranno prelevati e scaricati nel periodo per il quale viene richiesta la deroga. Per l'anno nel quale un tale evento dovesse verificarsi il canone di depurazione di cui al successivo art. 14 verrà determinato separatamente per i due periodi temporali in cui saranno imposti diversi valori limite allo scarico terminale.

Nella tabella C1 di seguito riportata per i parametri per i quali non vengono riportati valori massimi si intendono vigenti i rispettivi valori indicati nella Tabella 3, Allegato 5 del D. Lgs 11 maggio 1999, n° 152.

TABELLA C1 – limiti massimi per lo scarico in fognatura di insediamenti produttivi che hanno sottoscritto contratti d'utenza di cui all'art. 26 del presente regolamento comunale.

1) Materiali Sedimentabili ml/l	10
2) Materiali in Sospensione Totali mg/l	700
3) BOD ₅ mg/l	1000
4) COD mg/l	2000
5) Ammoniaca Totale mg/l come NH ₄ ⁺	nessun limite (Vedi Azoto Totale)
6) Azoto Nitroso mg/l come N	nessun limite (Vedi Azoto Totale)
7) Azoto Nitrico mg/l come N	nessun limite (Vedi Azoto Totale)
8) Azoto Totale mg/l come N	300
9) Fosforo Totale mg/l come P	20
10) Grassi ed Oli animali e vegetali mg/l	200
11) Tensioattivi mg/l	20
12) Cloruri mg/l	3000

Art. 8 – Obbligatorietà dell'autorizzazione

Chiunque debba realizzare un allacciamento alla pubblica fognatura o comunque effettuare uno scarico o modificarne le caratteristiche qualitative e/o quantitative, così come definito al precedente articolo 2 lettere e) ed f), deve presentare apposita domanda di autorizzazione secondo le modalità fissate al Capo 3° del presente regolamento ed effettuare i conseguenti lavori nei modi e con gli accorgimenti previsti nel successivo Capo IV.

Il servizio per l'allacciamento alla rete fognante pubblica per usi domestici e industriali alla popolazione è assunto dal Comune di Castelnuovo Rangone in economia ai sensi del Regolamento Comunale dei Servizi Pubblici, allo scopo di:

- a) Fissare i termini per la presentazione delle domande di allacciamento ed i termini per l'esecuzione dei relativi lavori;
- b) Imporre e regolamentare la eventuale ricostruzione o modifica delle reti fognarie interne alle proprietà private al fine di rimuovere le cause di insalubrità o di funzionamento difettoso;
- c) Disciplinare l'esecuzione d'ufficio e a carico degli obbligati delle opere di cui alle precedenti lettere a) e b) e non realizzate nei termini prescritti.

CAPO III – AUTORIZZAZIONE: MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ED ESAME DELLE DOMANDE

Art. 9 – Domanda per l’attivazione dello scarico e/o per l’esecuzione di opere fognarie e di collegamento

Ogni attivazione di scarico in pubblica fognatura, così come definito al precedente articolo 2, è soggetta ad autorizzazione comunale in merito ai soli aspetti idraulici, per gli scarichi di classe I), anche per gli aspetti quali – quantitativi, per gli scarichi di classe II). Per gli insediamenti diversi da quelli abitativi l’autorizzazione è prescritta anche qualora non comporti l’esecuzione di opere edilizie. L’autorizzazione allo scarico viene rilasciata entro novanta (90) giorni dalla data di presentazione della richiesta, non può essere rilasciata in forma tacita; per i soli scarichi industriali ha la durata di quattro anni. L’istanza di rinnovo deve essere ripresentata un anno prima della scadenza.

Tutte le opere fognarie interne da realizzare a servizio di fabbricati esistenti sono considerate interventi di manutenzione straordinaria e sono di conseguenza assoggettate alla disciplina vigente in materia.

È pertanto fatto obbligo, a chiunque debba eseguire nuove opere fognarie o modificare, riparare o sostituire opere esistenti e realizzare opere di allacciamento alla fognatura comunale, di presentare apposita domanda di autorizzazione che si intenderà comprensiva della domanda per ottenere l’autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo.

In caso di cambio di attività con modifica delle caratteristiche quantitative dello scarico, senza che venga modificata la natura di scarico assimilabile a quelli domestici e senza che venga modificato l’allacciamento alla fognatura comunale, il titolare dell’attività dovrà in ogni caso presentare apposita domanda di autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo.

Nel caso in cui le opere di cui al 2° e 3° comma del presente articolo debbano essere eseguite in concomitanza con la realizzazione di opere edilizie, quali nuove costruzioni, ricostruzioni, ecc. per le quali è necessaria la presentazione di istanza edilizia, quest’ultima si intenderà comprensiva della domanda di autorizzazione di cui al 1° comma del presente articolo, sia della domanda di autorizzazione di cui al 3° comma del presente articolo, a condizione che al progetto edilizio siano allegati gli elaborati di cui ai successivi articoli 10 e 11.

La semplificazione di cui al precedente comma non si applica agli scarichi di classe II) per i quali è sempre necessario conseguire prima dell’inizio dell’attività l’autorizzazione allo scarico in forma scritta.

Art. 10 – Documentazione da allegare alla domanda di attivazione dello scarico

La domanda di cui al 1° comma dell’articolo 9 deve essere corredata dalla seguente documentazione e dai seguenti dati:

- A) Nome, cognome, residenza, codice fiscale del proprietario o dei proprietari dell’immobile;
- B) Indicazione del tipo di insediamento da cui proviene lo scarico in relazione alla classificazione di cui all’articolo 3 del presente regolamento;
- C) Dichiarazione di piena ed integrale conoscenza dell’obbligo di denuncia del volume di acqua scaricato ai sensi dell’articolo 17, 5° comma della ex Legge 10 maggio 1976, n° 319 così come integrato dalla ex Legge 17 maggio 1995, n° 172, ulteriormente ratificato dall’articolo 62, comma 12 del D. Lgs 11 maggio 1999, n° 152 limitatamente agli scarichi provenienti da insediamenti che diano luogo a scarichi di classe I) con approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto;
- D) Dichiarazione di piena ed integrale conoscenza dell’obbligo di denuncia degli elementi necessari alla concreta determinazione del canone di utenza, ai sensi dell’articolo 17 bis della ex Legge 10 maggio 1976, n° 319 così come integrato dalla ex Legge 17 maggio

1995 n° 172, ulteriormente ratificato dall'articolo 62, comma 12 del D, Lgs 11 maggio 1999, n° 152 limitatamente agli scarichi provenienti da insediamenti che diano luogo a scarichi di classe II);

- E) Fonte di approvvigionamento idrico a monte dello scarico, consumo massimo giornaliero e preventivo consumo annuale. Per gli scarichi di classe II) deve inoltre essere allegata una relazione descrittiva dell'uso dell'acqua all'interno dell'azienda e delle fasi lavorative che danno luogo alla produzione di scarichi idrici, ovvero delle fasi che possono dare luogo alla contaminazione delle acque meteoriche.

Art. 11 – Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria

La domanda di cui al 2° e 3° comma dell'articolo 9 del presente regolamento deve essere corredata dalla seguente documentazione e dai seguenti dati:

- a) tutti i dati ed i documenti di cui al precedente articolo 10;
- b) progetto in duplice copia delle opere di canalizzazione interna ed esterna dei fabbricati, dei pozzetti ispettivi, altre opere accessorie, fosse settiche, Imhoff e/o di tipo Imhoff, queste ultime tre solo nel caso di allacciamenti a fognature non collegate agli impianti di depurazione, compilato e firmato da un tecnico progettista e contenente:
 - planimetrie in scala 1:100 o 1:200 della intera proprietà, con l'indicazione delle opere di progetto, specificando quote, diametri, pendenze delle fognature e delle opere accessorie;
 - sezioni trasversali e particolari costruttivi in scala 1:100 e 1:50 del punto di allacciamento della fognatura privata con la fognatura comunale e dei manufatti richiesti, completi di quote e di indicazione dei materiali da impiegare nella costruzione;
 - scheda tecnica con l'indicazione della superficie complessiva della proprietà, superficie coperta, numero dei piani di fabbricato, dimensioni delle superfici cortilive impermeabilizzate e delle superfici a verde;
 - Relazione tecnica per l'autorizzazione allo scarico che descriva l'opera in progetto, le modalità esecutive dell'allacciamento, tutte le indicazioni relative alle tubazioni ed ai pozzetti d'ispezione e di collegamento al collettore comunale e qualsiasi ulteriore dato tecnico richiesto dall'ufficio tecnico comunale.

Art. 12 – Allacciamento alla rete fognante

L'allacciamento alla rete fognante è concesso ai privati soltanto lungo le vie o piazze ove siano presenti i condotti per la raccolta e depurazione delle acque reflue e dove, a giudizio dell'Amministrazione sia giustificata la spesa di collocamento di nuove tubazioni e impianti di depurazione. L'allacciamento alla rete fognante è fatto in un pozzetto posto al limite della proprietà nel quale sono raccolte tutte le fognature del lotto (se nella strada è prevista la linea acque nere e bianche, i pozzetti saranno due con linee separate). Le opere di presa fino al pozzetto sono eseguite a cura e con oneri del privato richiedente, che cede gratuitamente all'Amministrazione Comunale, dopo un collaudo congiunto, la proprietà delle opere stesse. Da quel momento l'Amministrazione Comunale ne assume la manutenzione ordinaria. Il richiedente, dovrà eseguire i lavori seguendo le disposizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.

L'utente deve procurarsi dal proprietario dello stabile l'autorizzazione scritta per l'esecuzione delle opere ed allegare alla richiesta il progetto della rete fognante interna al proprio lotto, con identificazione del pozzetto terminale di ispezione. Gli allacciamenti verranno effettuati sulla base della portata in proporzione alla richiesta dell'utente, i materiali saranno scelti dal comune del tipo occorrente e ritenuto più idoneo dal comune, secondo le disposizioni di legge. L'allacciamento verrà effettuato nel punto concordato con il proprietario ed alla quota stabilita dall'Ufficio Tecnico Comunale in funzione delle quote relative alla fognatura centrale.

L'utente dovrà permettere l'accesso nei locali agli incaricati del Comune e/o dell'Ente Gestore del Servizio di Fognatura e Depurazione qualora questi sia regolarmente costituito, per la verifica dell'allacciamento, per ispezionare gli impianti, come per qualunque motivo inerente il servizio.

Art. 13 – Impianti fognari interni alle aree private

Gli impianti fognari interni a monte del pozzetto di raccolta e gli eventuali impianti di pretrattamento delle acque reflue e/o meteoriche sono da realizzare a cura dell'utente che dovrà pure provvedere a mantenerle in ottimo stato a sua cura e spese, non assumendo il Comune responsabilità di sorta.

In funzione della complessità dell'impianto di depurazione dei reflui aziendali dovranno essere eseguiti controlli analitici anche al fine di garantire il rispetto dei limiti massimi prescritti nell'autorizzazione allo scarico.

Il Comune con, apposito personale, potrà eseguire la verifica della idoneità dei diametri e delle pendenze delle condutture fognarie prescrivendo eventuali modifiche dove si rendessero necessarie.

Qualora a causa delle lavorazioni in atto in azienda le acque meteoriche possano venire in contatto con sostanze pericolose e/o con rifiuti, ovvero possano trasportare alla pubblica fognatura sostanze oleose o solide che possano danneggiare il buon funzionamento delle fognature o dell'impianto di depurazione, l'autorizzazione allo scarico può prescrivere la realizzazione di sistemi di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia.

Nel caso di nuove edificazioni ovvero nel caso di edifici esistenti interessati da interventi di completa ristrutturazione dovrà in ogni caso essere realizzata un sistema fognario separato tra acque reflue e acque meteoriche; la eventuale miscelazione potrà avvenire solamente a valle del pozzetto terminale di campionamento.

Al fine di conseguire risparmio delle acque prelevate dalle falde sotterranee, nei casi di cui al precedente comma, si dovrà inoltre provvedere alla realizzazione di sistemi per la raccolta e accumulo di acque meteoriche nei casi in cui sia possibile il loro impiego in alternativa ad acque prelevate dall'acquedotto o dal sottosuolo; l'impiego di acque meteoriche accumulate per uso irriguo deve in ogni caso sempre essere ritenuto compatibile.

Art. 14 – Tariffe per il servizio di fognatura e depurazione

Tutti gli utenti della fognatura sono soggetti al pagamento del canone di cui all'articolo 62, commi 5 e 6 del D. Lgs 11 maggio 1999, n° 152.

La tariffazione e la riscossione di tale canone verranno effettuate secondo le disposizioni del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento e le definizioni in materia da parte della Regione e/o della Provincia.

La modifica del sistema di tariffazione attualmente vigente a seguito della entrata in vigore di disposizioni di carattere nazionale o regionale devono intendersi vigenti anche nel caso risultassero in contrasto col presente regolamento.

Art. 15 – Procedura per l'istruzione ed il rilascio delle autorizzazioni

Le domande di autorizzazione di cui ai primi tre commi del precedente articolo 9 vengono istruite dall'Ufficio Tecnico Comunale per gli aspetti edilizi ed idraulici e sono sottoposte al parere dell'ARPA competente per distretto, limitatamente ai soli insediamenti produttivi e per gli aspetti attinenti la tutela dell'ambiente.

L'istruttoria tecnica deve verificare l'ammissibilità della domanda sia sotto il profilo idraulico e quali – quantitativo, che sotto il profilo edilizio, ove è necessario, con riguardo alla

regolamentazione comunale ed in particolare a quanto disposto dal presente regolamento, rilascia contestualmente:

- a) L'autorizzazione allo scarico prevista dall'articolo 11 – 1° comma del presente regolamento;
- b) L'autorizzazione all'allacciamento alla fognatura comunale e l'autorizzazione per le opere fognarie interne (considerate quali interventi di manutenzione straordinaria ai sensi della normativa vigente in materia), previste dall'articolo 9, 2° e 3° comma del presente regolamento, ove necessarie.

Il provvedimento autorizzatorio può essere integrato con ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche di cui al successivo Capo IV del presente regolamento, qualora il richiedente se ne fosse discostato in sede di progettazione o di semplice domanda di autorizzazione allo scarico.

Art. 16 – Pagamento canoni

Il pagamento del canone di depurazione e della fognatura dovrà essere effettuato alle scadenze e con le modalità che saranno indicate nelle relative bollette, le quali saranno recapitate al domicilio dell'utente.

Il mancato recapito della bolletta o il suo smarrimento non esimerà l'utente dall'obbligo di pagare quanto dovuto, mentre la prova dell'avvenuto pagamento sarà costituita dalla bolletta debitamente quietanzata dall'incaricato alla riscossione, bolletta che l'utente dovrà conservare per cinque anni onde poterla esibire, se richiesta, agli agenti della Finanza, restando comunque inteso che il Comune, o l'Ente Gestore del servizio di fognatura e depurazione qualora sia regolarmente costituito, avrà sempre diritto di pretendere eventuali arretrati entro i termini di prescrizione ordinaria (anni cinque).

Nel caso il pagamento non sia conseguito nel termine delle suindicate scadenze bimestrali, sarà applicata l'indennità di mora prevista per legge e qualora il pagamento stesso non avvenisse entro quindici giorni dalle dette scadenze si procederà a riscossione coattiva nelle forme previste dalle vigenti disposizioni regolamentari comunali in materia di ordinamento contabile e finanziario.

L'utente avrà facoltà di presentare al Comune reclamo scritto per ottenere l'abbuono di somme eventualmente pagate in più nel periodo considerato; nel caso di accoglimento del reclamo, l'abbuono sarà introdotto nella bolletta relativa al periodo immediatamente successivo, restando tuttavia inteso che il reclamo non darà diritto all'utente di sospendere i pagamenti delle bollette.

Art. 17 – Variazioni d'utenza

Nel caso di trasloco, di abbandono volontario della utenza o di cessazione a titolo di subaffitto di tutti o parte dei locali di sua spettanza, l'utente dovrà preventivamente avvertire il Comune con lettera da consegnare direttamente all'ufficio competente; in caso contrario, resta responsabile dell'allacciamento e dei relativi oneri.

Fermo restando l'obbligo di cui sopra, verificandosi cessazione di esercizio o variazione di ragione sociale, il cessionario ed il cedente sono solidamente responsabili di ogni pendenza insoluta.

Cessato in qualsiasi modo l'uso dell'allacciamento, il Comune conserverà sempre il diritto di fare ispezionare le prese.

Art. 18 – Disposizioni per inosservanza degli obblighi

Il Comune sarà sempre in diritto di sospendere la fornitura del servizio senza obbligo di preavviso e salva ogni azione giudiziaria competente, quando:

- a) L'utente ritardasse il pagamento degli importi dovuti al Comune in dipendenza della concessione o delle concessioni ottenute ancorché per locali diversi nei modi e termini prescritti dall'articolo 8 ed altresì in qualunque momento risultasse moroso verso il Comune per addebiti a qualsiasi titolo;
- b) L'utente impedisse o ostacolasse gli agenti del Comune e/o il personale incaricato dell'Ente Gestore il servizio di fognatura e depurazione qualora questi sia regolarmente costituito, il libero accesso alla proprietà per la verifica della linea di collegamento;
- c) Venisse compromesso, per difetti o guasti imputabili a detto impianto interno il buon funzionamento dell'esercizio del Comune o degli altri suoi utenti;
- d) L'utente subentrante ad altro utente nel servizio di fognatura e depurazione non provveda all'immediata voltura del relativo contratto di concessione;
- e) Si verificasse cambio o modifica di ragione o denominazione sociale di ditte o società commerciali non seguite dalla stipulazione di un nuovo contratto entro il termine di giorni quindici dalla data di modifica di cui sopra. In caso di fallimento dell'utente, il contratto è risolto in pieno diritto alla data della sentenza dichiarativa. Qualora fosse autorizzato l'esercizio provvisorio il Curatore del fallimento dovrà stipulare un nuovo contratto.

Per tutti gli effetti del contratto di somministrazione, le parti eleggono domicilio presso la sede Comunale di Castelnuovo Rangone e riconoscono come sola competente l'autorità giudiziaria che ha giurisdizione nel territorio del Comune di Castelnuovo Rangone.

CAPO IV – PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COSTRUZIONE LA GESTIONE ED I CONTROLLI DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA DELLE OPERE EDILIZIE RELATIVE

Art. 19 – Prescrizioni tecniche

Le prescrizioni di cui al presente Capo IV debbono essere osservate in sede di predisposizione nonché di gestione e di controllo degli scarichi in fognatura e delle opere edilizie relative.

Nessuna modifica può essere apportata anche alle infrastrutture fognarie e di pretrattamento delle acque reflue e/o meteoriche senza preventivo conseguimento dell'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

È oltremodo vietato disattivare o bypassare le infrastrutture di pretrattamento e/o di convogliamento delle acque reflue alla fognatura comunale.

Art. 20 – Allacciamenti

Tutti gli allacciamenti alla rete pubblica devono essere muniti di manufatti idonei a consentire l'agevole ispezione al personale addetto.

Le immissioni nelle canalizzazioni stradali devono avvenire in corrispondenza degli imbocchi predisposti durante la costruzione della fognatura pubblica oppure, in mancanza di questi, dovrà essere costruito, sulla fognatura comunale, un pozzetto ispettivo di dimensioni rapportate alla sezione della condotta, provvisto di lapide di ghisa di luce non inferiore a cm. 50 x 50, salvo disposizioni tecniche diverse. Le tubazioni private non dovranno eccedere le dimensioni degli imbocchi medesimi.

Nel caso di costruzione o ripristino di fognatura stradale e/o di sistemazione di una strada, il Comune può provvedere all'esecuzione delle opere in sede stradale per la costruzione, il riordino o il rifacimento degli scarichi privati non idonei.

Gli oneri di tali lavori sono sempre a carico dell'utente, come pure sono a carico dell'utente gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli allacciamenti della pavimentazione stradale.

Art. 21 – Fognature interne ai fabbricati

Nella costruzione della canalizzazione interna agli stabili devono essere adottati tutti i provvedimenti necessari ad ovviare agli inconvenienti causati dagli eccessi di pressione nelle tubazioni.

Le condutture interne dovranno essere costituite da tubi di materiale assolutamente impermeabile e inattaccabile all'azione chimica e meccanica delle acque convogliate, i giunti dovranno essere atti a resistere alle eventuali sovrappressioni conseguenti al funzionamento in carico della rete stradale o della rete interna.

Le tubazioni potranno essere di polietilene ad alta densità con giunzione per saldatura di testa o con manicotto di PVC rigido secondo le norme UNI 7447/75 con giunzione a bicchiere ed anello di tenuta toroidale, di gress ceramico con giunzioni a bicchiere e guarnizioni di tenuta.

I tratti sub – orizzontali delle canalizzazioni dovranno avere una pendenza inferiore all'1% (Uno per cento).

Le canalizzazioni sotterranee devono essere realizzate per tratti rettilinei raccordati, nei punti di innesto di altri fognoli e nei cambiamenti di direzione, tramite pozzetti di ispezione.

I tubi di caduta delle latrine e degli acquai e i condotti verticali della rete interna dovranno essere prolungati al di sopra del tetto e convenientemente ventilati.

Sulle terrazze e sui tetti ove esistono mansarde i tubi di esalazione debbono, compatibilmente con quanto previsto dal regolamento edilizio, essere prolungati verso l'alto per almeno due metri. I tubi dei pluviali non possono essere usati quali esalatori della condotta privata.

Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura interna degli stabili, compresi i pozzetti dei cortili, dovrà avere la bocca di captazione delle acque ad un livello inferiore al piano stradale.

A richiesta del proprietario il Comune potrà concedere l'uso di scarichi con la bocca di captazione a livello inferiore al piano stradale, purché vengano adottate tutte le opportune precauzioni atte ad evitare la fuoriuscita delle acque all'interno del fabbricato in caso di funzionamento in pressione della fognatura pubblica.

Il punto di immissione degli scarichi privati nella pubblica fognatura deve essere sempre ubicato all'esterno dei fabbricati.

Art. 22 – Fognature per scarichi di classe II)

Gli insediamenti industriali , così come definiti all'articolo 2, lettera g) del presente Regolamento, generanti scarichi di Classe II), così come gli scarichi di allevamenti zootecnici recapitanti in pubblica fognatura, devono confluire tutte le loro acque di processo, preventivamente depurate, in un unico tronco di fognatura, separato dalle reti delle acque bianche e degli scarichi domestici, ed installare in quest'ultimo un idoneo misuratore di portata nel caso che l'entità della stessa ne consenta la corretta rilevazione.

Tale tronco di fognatura dovrà essere dotato di pozzetto per il prelievo dei campioni da porsi all'esterno del recinto dell'attività produttiva o comunque in zona facilmente accessibile agli organi addetti al controllo, in ogni caso immediatamente a monte dell'immissione nella pubblica fognatura; ove ciò non attuabile, in opifici preesistenti, l'autorizzazione allo scarico stabilisce eventuali prescrizioni compensative.

Comunque ne dovrà essere garantita l'accessibilità del luogo di campionamento e dovranno essere adottate tutte le misure di sicurezza atte ad evitare incidenti al personale addetto ai rilievi.

Il pozzetto di prelievo dovrà essere realizzato in modo da rendere possibile il prelevamento di campioni omogenei e rappresentativi dello scarico da controllare.

Art. 23 – Gestione e manutenzione degli impianti di trattamento degli scarichi

Il titolare dello scarico deve provvedere alla corretta gestione dell'impianto di trattamento delle acque reflue aziendali ed è tenuto oltre che al rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico anche a quelle contenute nella delibera interministeriale 04 febbraio 1977. La gestione dei fanghi di risulta dovrà essere avvenire in conformità con quanto prescritto dal D. Lgs 05 febbraio 1997, n° 22 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora l'impianto di trattamento delle acque reflue aziendali dovesse subire una improvvisa avaria il titolare dello scarico dovrà immediatamente comunicarlo ai competenti servizi del Comune e dell'Ente Gestore del depuratore e dare applicazione alle disposizioni che saranno impartite anche telefonicamente.

Dovranno essere immediatamente attivati idonei accorgimenti in grado di evitare che le caratteristiche qualitative delle acque scaricate determinino il superamento dei limiti massimi prescritti dalla Tabella C1 allegata al presente Regolamento. In via esemplificativa gli accorgimenti potranno essere lo stoccaggio all'interno di contenitori aziendali di parte degli scarichi a maggiore carico inquinante, la sospensione delle attività responsabili della produzione delle acque reflue a maggior carico inquinante.

Art. 24 – Controlli automatici degli scarichi

I titolari degli scarichi provenienti dagli insediamenti compresi nella classe II) sono tenuti, su espressa disposizione dell'autorità comunale, ai sensi dell'articolo 28, comma 3 del D. Lgs. 11 maggio 1999, n° 152 a realizzare il pozzetto di cui all'articolo 21 secondo le caratteristiche degli allegati schemi di progetto e ad installare, a loro spese, la strumentazione e gli accessori richiesti per il controllo automatico dello scarico. Queste installazioni dovranno risultare facilmente accessibili dalla pubblica via, costruite e protette in conformità a quanto prescritto nell'autorizzazione alla esecuzione delle infrastrutture fognarie su parere del distretto ARPA competente che dovrà essere mantenuta in perfetto stato d'uso.

Il personale dell'Ente Gestore il servizio di fognatura e depurazione e dell'ARPA del distretto competente avrà diritto di accesso in qualsiasi momento per effettuare ispezioni, controlli, misure e campionature e quant'altro occorra in ottemperanza al presente regolamento.

Nessuno può manomettere, danneggiare o distruggere le strutture, gli accessori e le apparecchiature facenti parte del complesso delle opere fognarie.

Art. 25 – Campionamenti ed analisi

Le determinazioni analitiche sono effettuate su campione istantaneo o su campione medio composito prelevato in intervalli di tempo variabili in rapporto al tipo di ciclo produttivo, ai tempi e modi di versamento, alla portata e alla durata degli scarichi. I tecnici che provvedono all'esecuzione del prelievo devono indicare i motivi per cui ricorrono alle varie modalità di prelievo.

Le determinazioni analitiche e di campionamento da impiegarsi nella determinazione dei parametri sono quelle descritte nei volumi "Metodi Analitici per le Acque" pubblicati dall'Istituto di Ricerca sulle Acque (C.N.R.) Roma e successivi aggiornamenti.

Gli accertamenti analitici sui campioni prelevati a cura del personale dell'ente Gestore dell'Impianto di depurazione sono finalizzate esclusivamente alla verifica del rispetto delle condizioni concordate nel Contratto di Utenza e per la determinazione dell'ammontare del canone di depurazione. Gli accertamenti a fini fiscali sono di competenza esclusiva dell'ARPA del distretto competente di Modena.

CAPO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 26 – Contratti d'utenza

L'Amministrazione comunale ha provveduto al potenziamento del depuratore municipale per il trattamento delle acque reflue urbane anche al fine di poter consentire lo scarico di acque reflue da insediamenti produttivi oltre i limiti massimi stabiliti dalla legge 10 maggio 1976, n° 319. L'impianto è stato affidato in concessione ad una società a prevalente capitale pubblico. La deroga dai limiti di cui alla tabella 3, Allegato 5 del D. Lgs 11 maggio 1999, n° 152 è subordinata alla positiva verifica delle condizioni tecniche come definite dai commi 1, 2 e 3 dell'art.6 del presente regolamento; ed inoltre alla stipula di un contratto d'utenza tra Azienda autorizzata e Società concessionaria del servizio.

Contestualmente alla stipula del contratto d'utenza dovrà essere versato un contributo straordinario a copertura dei maggiori costi che deriveranno alla società concessionaria. La determinazione dell'ammontare del contributo verrà stabilito sulla base della formula approvata con deliberazione del C.C n° 5 del 25 gennaio 1999. Il contributo straordinario ha validità per 16 (sedici) anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione allo scarico, le frazioni di anno si calcolano per intero. Il contributo straordinario dovrà essere versato in un'unica soluzione ovvero potrà essere dilazionato secondo modalità che saranno determinate dal Consiglio di Amministrazione della Società Concessionaria. La formula tipo potrà essere modificata previa deliberazione della Giunta Comunale su proposta del Consiglio di Amministrazione della Società Concessionaria.

Le somme derivanti dai contributi straordinari versati da futuri soci saranno iscritti a bilancio della Società Concessionaria e destinati a migliorie tecniche all'impianto di depurazione.

Art. 27 – Prescrizioni per gli scarichi che non recapitano in fognatura

Fatto salvo lo scarico sul suolo ad uso agricolo dei liquami zootecnici, e nel rispetto di quanto disposto all'articolo 38, commi 1), 2) e 3) del D. Lgs 11 maggio 1999, n° 152, gli scarichi derivanti da insediamenti collocati in aree non servite da pubblica fognatura sono ammesse esclusivamente nel reticolo idrografico principale.

Gli insediamenti di Classe A), così come definiti all'articolo 4 della L.R. 29 gennaio 1983, n° 7 e sue successive modificazioni ed integrazioni, debbono provvedere ad un trattamento preliminare delle acque reflue originate da bagni e cucine prima dello scarico; la miscelazione di acque reflue con acque di origine meteorica potrà avvenire solamente a valle dell'impianto di depurazione prescritto. Nelle more dell'adozione della normativa tecnica nazionale e/o regionale, i requisiti minimi di trattamento sono così determinati:

- Nel caso l'insediamento sia costituito da un singolo edificio nel quale siano presenti fino a due alloggi e che in ogni caso non ecceda i 300 mq di superficie ad uso abitativo e/o ad uso produttivo diverso da quello agricolo, deve provvedere all'installazione di una fossa Imhoff a monte dello scarico;
- Nel caso l'insediamento sia costituito da uno o più edifici con oltre due alloggi ovvero con oltre 300 mq di superficie ad uso abitativo e/o ad uso produttivo diverso da quello agricolo, dovrà essere realizzato un impianto ossidativo in grado di garantire lo scarico di acque non putrescibili. Tale risultato potrà essere conseguito sia mediante tecnologia a fanghi attivi che mediante appropriate tecniche di fitodepurazione. Alla domanda di autorizzazione allo scarico dovrà essere allegata una relazione tecnica che attesti l'idoneità dell'impianto proposto al trattamento delle acque reflue originate dall'insediamento.

Art. 28 – Sanzioni amministrative

Salvo che l'infrazione commessa non comporti l'applicazione di eventuali sanzioni penali, ovvero, che non sia sanzionata in via amministrativa dalle norme nazionali o regionali in materia di scarichi idrici, la violazione del presente regolamento è punita nei modi previsti dagli articoli 106 e 107 del TULCP approvato con R.D. del 03 marzo 1934, n° 383 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'entità delle sanzioni verrà determinata separatamente con ordinanza del Sindaco, in funzione della gravità dell'infrazione accertata.

Il verbale di accertamento della violazione dovrà indicare gli eventuali danni non apparenti arrecati a terzi e/o al Comune.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste, qualora la violazione rivestisse particolare pericolosità nei confronti della qualità delle acque ovvero risultasse ripetuta più volte, previo parere dell'ARPA competente per il distretto di Modena, potrà essere disposta la sospensione o la revoca dell'autorizzazione e conseguentemente la adozione dei provvedimenti necessari ed idonei ad interrompere lo scarico.

Art. 29 – Rinvio alla normativa esistente

Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente regolamento, si rinvia alle leggi generali e speciali Statali e Regionali vigenti in materia di sanità e di igiene e tutela delle acque, nonché delle conseguenti determinazioni ministeriali, regionali e degli Enti Gestori del servizio.

Art. 30 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione dell'organo regionale di controllo e l'affissione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore dopo l'approvazione dell'organo regionale di controllo a norma dell'articolo 17 della Legge 17 maggio 1997, n° 127.